

## Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno Numero Sezione 

## Soggetto Imputato

- Datore\_Lavoro\_Pubblico   
  Datore\_lavoro\_Privato   
  CSP/CSE   
  Dirigente   
  Responsabile\_Lavori  
 Committente   
  Preposto   
  RSPP   
  Lavoratore  
 Altro

## Esito

- Assoluzione  
 Condanna   
  Pena detentiva   
  Pena detentiva+pecuniaria   
  Pena pecuniaria   
  Pena non specificata  
 Concorso di colpa del soggetto leso   
 Risarcimento alla costruita parte civile  
 Altri elementi

Quantum 

- 1\* Grado   
 2\* Grado   
 precedente cassazione   
 Precedente appello

## Classificazione evento

- Infortunio   
  Malattia   
  Non riguarda un infortunio  
 Lesioni   
 Morte

## Soggetto leso

- Operaio   
 Artigiano   
 Impiegato   
 Imprenditore   
 Ulteriori soggetti lesi   
 Altro    
 Salute Sicurezza

## Fattispecie

Preposto al cantiere si avvicinava imprudentemente ad una autogru collocata in un'area inidonea a consentire la completa estensione su entrambi i lati dei relativi bracci stabilizzatori.  
Veniva violentemente investito e schiacciato contro il muro di recinzione quando l'operatore della gru procedeva all'apertura dei bracci.

## Tipologia del luogo di avvenimento

Privato Pubblico Cantiere Ufficio Fabbrica Altro

### Principio di diritto

La condotta di altro soggetto non è stata ritenuta configurare un rischio eccentrico (ossia esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia), idoneo a escludere la responsabilità dell'imputato, rientrando nella sua posizione di garante prevedere l'adozione di tutte le cautele volte alla prevenzione e al governo del rischio derivante dall'altrui comportamento imprudente, cautele che, se esistenti e non osservate dall'altro soggetto, avrebbero potuto consentire di attribuire solo a quest'ultimo la responsabilità dell'evento mortale verificatosi.

Si tratta di considerazioni logiche e coerenti con il consolidato orientamento interpretativo di questa Corte, secondo cui il datore di lavoro, e, in generale, il destinatario dell'obbligo di adottare le misure di prevenzione, è esonerato da responsabilità quando il comportamento del dipendente, o di altro soggetto nei cui confronti vi sia un obbligo di vigilanza (come l'appaltatore), sia abnorme, dovendo definirsi tale il comportamento imprudente del lavoratore che sia stato posto in essere da quest'ultimo del tutto autonomamente e in un ambito estraneo alle mansioni affidategli - e, pertanto, al di fuori di ogni prevedibilità per il datore di lavoro - o rientri nelle mansioni che gli sono proprie ma sia consistito in qualcosa di radicalmente, ontologicamente, lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nell'esecuzione del lavoro. E' stato quindi attribuito il carattere di abnormità non solo alla condotta del tutto estranea al processo produttivo o alle mansioni attribuite (come, ad esempio, nel caso che il lavoratore si dedichi a un'altra macchina o a un altro lavoro, magari esorbitando nelle competenze attribuite ad altro lavoratore), ma anche a quella che, pur rientrando nelle mansioni proprie del lavoratore, sia consistita in qualcosa di radicalmente lontano dalle pur ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nell'esecuzione del lavoro.

Perché la condotta colposa del lavoratore (o del soggetto su cui deve essere svolta la vigilanza da parte del garante) possa ritenersi abnorme e idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l'evento lesivo, è necessario, dunque, non tanto che essa sia imprevedibile, quanto, piuttosto, che sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia (così Sez. 4, n. 15124 del 13/12/2016 dep. il 2017, Gerosa, Rv. 269603 che ha escluso l'abnormità della condotta di due lavoratori che erano deceduti, per mancanza di ossigeno, all'interno di una cisterna in cui si erano calati per svolgere le proprie mansioni, ma senza attendere l'arrivo del responsabile della manutenzione e senza utilizzare dispositivi di protezione; v. anche Sez. 4, n. 22034 del 12/04/2018, Addezio, Rv.273589; nonché Sez. 4, n. 27871 del 20/03/2019, Simeone, Rv. 276242, relativa a fattispecie in tema di omicidio colposo, in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza che aveva affermato la responsabilità del datore di lavoro in quanto la mancata attuazione delle prescrizioni contenute nel Pos e la mancata informazione del lavoratore avevano determinato l'assenza delle cautele volte a governare anche il rischio di imprudente esecuzione dei compiti assegnati al lavoratore infortunato).

### Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della Suprema Corte di Cassazione)

 Rigetto\_del\_ricorso Ricorso\_inammissibile

annullamento

 senza rinvio con rinvio con\_rinvio\_ai\_soli\_fini\_civili

### Dispositivo

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 23.09.2021.

### Note

**I contenuti della presente scheda sono stati redatti da ART-ER S. Cons. p.A. ad uso interno e per i propri soci; come tali costituiscono materiale di lavoro.**